



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 17 OTTOBRE 2019
(omissis)

- Il Consigliere Cerè responsabile della Struttura Deontologica, nell'ambito del Progetto di informazione degli argomenti di maggiore interesse deontologici: **Raccomandazioni Deontologiche rimette** il parere (inoltrato anche al Consiglio Nazionale Forense) circa la formazione delle STA.

L'approfondimento riguarda una richiesta di parere, rimessa alla Struttura degli Studi Deontologici ai fini della valutazione sull'opportunità di formulare o meno una richiesta di parere al CNF relativamente ai due diversi, se pur collegati, quesiti di cui il primo avente ad oggetto la compatibilità del modello societario unipersonale con il disposto dell'art. 4-bis L. 247/2012 e conseguentemente la possibilità di iscrizione nell'Albo Speciale delle Società tra Avvocati aventi unico socio, nelle forme di S.r.l. e S.p.A.. Il secondo, formulato in via alternativa, relativo alla possibilità di *"esercitare la professione forense come Socio professionista di una STP composta da due soci, un professionista ed un socio di investimento, ovviamente nella misura da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci attraverso la previsione in atto di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti"*

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

Premesso

Che entrambe le questioni appaiono, oltre che delicate per l'importanza significativa che rivestono, anche particolarmente dibattute, essendo rinvenibili spunti interpretativi di segno contrapposto, si ritiene utile riassumere innanzitutto le ragioni poste a fondamento dei due diversi orientamenti.

In ordine al primo quesito si evidenzia in primo luogo come l'esercizio della professione forense in forma societaria sia attualmente disciplinato dall'art. 4 bis della nuova Legge Professionale n. 247 del 31 dicembre 2012 (introdotto dall'art. 1, comma 141, della Legge n. 124/2017, ed in seguito ulteriormente integrato dalla Legge n. 205/2017). Così come riconosciuto anche dalla recente Sentenza della Cassazione a SS. UU. n. 19282 del 2018 che ha ribadito la prevalenza di tale normativa sia nei confronti della precedente normativa speciale sulle STA (Legge n.96/2001, artt.16 e ss.) sia sulla disciplina avente carattere generale in tema di STP (Legge n.183/2011).

A propendere per primo verso la soluzione negativa, circa la configurabilità delle STP unipersonali, risulta essere stato il documento del CUP - Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, del gennaio 2012 ("Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento"),



in cui, con riferimento alla normativa al tempo da poco entrata in vigore (legge n.183/2011), si affermava che *"la lettera della norma fa ritenere impossibile la costituzione di società unipersonale dato che il riferimento all'attività professionale da parte dei 'soci' sembra escludere differenti interpretazioni. Del resto, poi, neppure è nello spirito normativo introdurre un diverso modo di svolgimento dell'attività professionale se non quando questa vuole avvenire in forma collettiva"*.

Sulla stessa linea si rinvencono, successivamente, la circolare dell'Irdcec (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) n.32/2013 ed il provvedimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ("Pronto ordini" numero 158/2013); anche in questo caso, la motivazione trae origine dal richiamo alla disciplina delle STP, contenuta nella Legge 183/2011 ed in particolare dal riferimento ai "soci" nella disciplina dell'oggetto sociale, ed alla *"forma associata"* della professione nella denominazione o ragione sociale.

La questione dell'ammissibilità delle STP unipersonali è stata, invece, affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina, formatasi all'indomani dell'entrata in vigore della L. n.183/2011 e del D.M. 8 febbraio 2013, n.34. In tal senso è stato rilevato come *"la progressiva estensione ai professionisti dello statuto dell'imprenditore renderebbe discriminatoria l'esclusione del professionista dalla possibilità di costituire società unipersonali"* (Marasà, *I confini delle società tra professionisti*, Le Società, 2012, 398 ss., 401); aderiscono a tale impostazione, favorevole alla STP unipersonale, anche altri autori (Cagnasso, *Soggetti ed oggetto della società tra professionisti*, in NDS, 3, 2012, 11; Bertolotti, *Esecuzione in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa*, Torino, 2012, 97 e ss.).

In maniera conforme a tale ultimo orientamento estensivo si rinviene lo studio del Notariato del Triveneto (Q.A.5 del 2013) che ha invece ritenuto *"possibile costituire una S.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto"*. Il Comitato dei Notai ha ritenuto, infatti, che le Società tra professionisti non costituiscono un nuovo tipo di società, ma rientrano nelle società tipiche, create per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Sempre in tal senso si è successivamente espresso anche il Consiglio Nazionale del Notariato (richiamato ed ampiamente riportato nella delibera del COA Roma del 28.3.2019) che, con lo Studio n. 224/2014, dopo un ampio excursus - nel quale peraltro si richiama la *"autorevole dottrina"* già sopra citata - si afferma, in conclusione, che: *"il dato letterale rappresentato dal nomen società tra professionisti non sembra in alcun modo impedire - compatibilmente con il tipo adottato - il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale"*.



Conformemente si pronunciava da ultimo - modificando l'orientamento in precedenza espresso - anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) che, recentemente, con nota del P.O. 14/2019, ha "risolto" la questione in senso affermativo, sostenendo che la STP, "può continuare ad operare, evitando, pertanto, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo e dal Registro imprese, anche se la compagine societaria sia composta da un unico socio, purché quest'ultimo sia un professionista iscritto all'Albo e unicamente nei casi in cui la stessa società operi come S.r.l. ovvero come S.p.a."

Premesso quanto sopra, si osserva come gli orientamenti sin qui rappresentati, se pur controversi, comunque tendenzialmente favorevoli alla tesi estensiva, si riferiscano però esclusivamente alle Società tra Professionisti, essendo tutti argomentati con riferimento alla Legge n.183/2011.

Ne consegue che, nell'ottica della risposta al quesito in oggetto, il passaggio chiave da esaminare è ravvisabile nella verifica dell'applicabilità di simili motivazioni anche alle STA (Società tra Avvocati) atteso che, come illustrato in apertura, le stesse devono ritenersi regolamentate in maniera esclusiva, o quantomeno prevalente, dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense di cui alla Legge n. 247/2012.

Con particolare riguardo all'art. 4 bis - che costituisce la disposizione di riferimento relativamente alla tematica che ci occupa - soffermandoci sul tenore testuale della norma (che, come noto, costituisce il primo, sebbene non unico, criterio ermeneutico da utilizzare in sede interpretativa) va rilevato, sotto un primo profilo, come lo stesso, al comma primo, preveda il solo divieto di "partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona", non sancendo alcuna esplicita limitazione in ordine all'eventuale esercizio in forma societaria unipersonale. D'altro canto, però, nella medesima norma, si rinvencono due passaggi (uno al comma primo, dove si parla di "esercizio della professione forense in forma societaria" e l'altro al comma secondo, dove si fa riferimento ai "soci", con espressione che sembra presupporre una pluralità di soggetti) da cui desumere l'eventuale non compatibilità delle STA con socio unico con tali disposizioni; ciò in maniera similare, peraltro, a quanto in precedenza argomentato dagli esponenti della tesi restrittiva riguardo alle STP, relativamente al tenore testuale della Legge n.183/2011.

In tale direzione, peraltro, sembrerebbero condurre anche alcune valutazioni di carattere societario, poste in ottica deontologica, laddove si prendesse in considerazione l'ipotesi in cui il socio unico della S.r.l. o della S.p.A. dovesse perdere la schermatura che caratterizza tale tipologia societaria (venir meno dell'autonomia patrimoniale perfetta), con conseguente esposizione



dello stesso ad una responsabilità non più limitata.

Alla luce di quanto sin qui esposto, dovendosi considerare in particolare l'indubbio carattere di specialità, della Legge di riforma dell'ordinamento forense, in ordine all'esercizio della professione in forma societaria - che dovrebbe condurre ad un'applicazione tassativa della stessa, come tale non suscettibile di interpretazione analogico estensiva - sembrerebbe potersi propendere per la tesi più restrittiva che ravvisa la non compatibilità del modello societario unipersonale con il disposto dell'art. 4-bis Legge n.247/2012. Non potendosi, tuttavia, escludere in assoluto la possibilità di un'attuazione della stessa in via "solo" prevalente, ma non esclusiva - con conseguente applicazione in via analogica dei recenti e maggioritari orientamenti sull'interpretazione favorevole alla predetta compatibilità del modello societario con socio unico anche alle STA -, si ravvisa l'opportunità di sottoporre la questione al Consiglio Nazionale Forense, affinché, anche in ragione di tutti gli spunti interpretativi contrapposti sin qui illustrati, possa pronunciarsi sul punto in maniera chiarificatrice.

Per quanto attiene poi al secondo quesito, qualificato dall'istante come "alternativo" - attinente alla composizione interna delle STA -, occorre, innanzitutto, premettere come il tenore testuale della sua formulazione (così come riportato nell'estratto dell'adunanza del COA Roma 28.3.2019), possa prestare il fianco ad un equivoco interpretativo atteso che nella prima parte (nell'ambito dell'ipotesi dei due soci, uno avvocato e l'altro di investimento), si prospetta la "previsione in atto di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti", mentre nell'esempio che segue si delinea, sotto un profilo simile ma non identico, uno scorporamento tra "capitale sociale" e "diritti su utile".

A tale riguardo, posto che l'art. 4 bis della L. 247/2012 prevede al comma secondo lettera a) che "i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società", considerata la complessità della questione e la rilevanza che, in ambito interpretativo, potrebbero assumere alcune sfumature, anche terminologiche, si ritiene doveroso svolgere una preventiva, sintetica, distinzione tra "capitale sociale", "diritti di voto", "conferimenti" e "partecipazione agli utili". Mentre i primi due elementi, infatti, vengono esplicitamente contemplati e determinati dalla norma di riferimento, che pone al riguardo uno specifico limite, si discute sulla possibilità di porre in essere una differenziazione per quanto riguarda gli altri due aspetti che non necessariamente devono coincidere.

Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che, a seguito della riforma Vietti (entrata in vigore, per la parte societaria, il 1°



gennaio 2014) è possibile in linea generale, assegnare ai soci delle partecipazioni agli utili non proporzionali rispetto al capitale sociale, così come è anche possibile che tali partecipazioni non vengano fatte coincidere con i conferimenti, rappresentati proprio dall'insieme dei contributi dei soci (in denaro e non) che vanno a costituire il patrimonio della società per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Dovendo interpretare la richiesta di parere in oggetto come riferentesi alla possibilità di scorporare il capitale sociale - e con esso il diritto di voto nelle deliberazioni - dalla ripartizione agli utili, le argomentazioni a supporto della tesi restrittiva, come riportato anche nella citata delibera del COA Roma, si basano principalmente sul rischio di *"determinare, in concreto, una sproporzione a favore del socio di investimento, con conseguente posizione di svantaggio, non soltanto economico, da parte del socio avvocato"*. In realtà, tale eventualità sembrerebbe ravvisabile solo nel caso in cui vengano collegati (ergo: equiparati) i "conferimenti" alla partecipazione al "capitale sociale" (circostanza sicuramente frequente nella prassi societaria ma non necessaria in assoluto), mentre qualora si ipotizzasse una differenziazione tra tali due elementi, come sembrerebbe ammissibile anche ai sensi dell'art. 2468 c.c., sarebbe possibile porre in essere una partecipazione al capitale sociale maggioritaria per il socio avvocato (quindi uguale o superiore ai $\frac{2}{3}$ come impone l'art. 4bis) e, nel contempo, una partecipazione agli utili maggioritaria per il socio investitore; partecipazione quest'ultima che, però, in teoria, potrebbe essere uguale (nel senso di proporzionale) ai conferimenti, facendo in tal modo venire meno la temuta sproporzionalità e/o disparità di trattamento. Ciò considerato che, qualora il socio investitore apportasse conferimenti in misura nettamente maggiore (potendosi intendere come tali, nel caso di specie, anche ad esempio l'acquisto dell'immobile da destinare a studio professionale, funzionale, quindi, allo svolgimento dell'attività da parte della società, ergo del socio avvocato), non potrebbe escludersi a priori la legittimità e/o congruità e/o ragionevolezza di una sua maggiore e proporzionale partecipazione agli utili dell'attività stessa; ciò mantenendo fermo il rispetto del tenore, quantomeno testuale, della norma di riferimento che, come illustrato, pone un vincolo quantitativo solo relativamente alla partecipazione al "capitale sociale" ed al "diritto di voto".

Chiarito tale aspetto, non può però sottacersi un altro diverso (se pur, a volte, collegato) profilo di criticità che potrebbe assumere rilevanza deontologica nel caso di una maggiore partecipazione agli utili del socio investitore, anche se giustificata dai suoi maggiori conferimenti; criticità che potrebbe emergere in relazione ai principi di autonomia, libertà ed indipendenza a cui deve ispirarsi l'attività dell'avvocato, sanciti negli art. 2 comma 1,



art. 3 commi 1, 2 e 3 ed art. 4 comma 1 della L. 247/2012, nonché all'art. 9 comma 1 ed all'art. 24 comma 2 del Codice Deontologico Forense.

Nell'ipotesi in oggetto, infatti, a prescindere dall'ipotizzata disparità di trattamento e/o svantaggio economico che, come visto, a certe condizioni, potrebbe non sussistere o comunque essere significativamente attenuato, non si può negare che la creazione di un sistema societario dove il socio avvocato, pur detenendo la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto, debba relazionarsi con un socio investitore che, invece, avrebbe la maggioranza, non solo delle partecipazioni agli utili ma anche dei conferimenti, possa sollevare dubbi sulla possibilità del professionista forense di "proteggere" integralmente la sua autonomia decisionale nell'adempimento del mandato, da eventuali influenze, anche indirette, del socio investitore dal quale potrebbe dipendere, in maniera significativa, l'attività societaria (e quindi anche professionale) nel suo complesso.

Considerata, però, in senso opposto, la mancanza di un espresso divieto nell'art. 4 bis della L. n.247/2012, in ordine ad una diversa ripartizione degli utili rispetto alle quote al capitale sociale, che contrariamente agli elementi sopra esposti, non consente di escludere in senso assoluto una soluzione più elastica, anche in questo caso può ritenersi utile la sottoposizione del quesito in oggetto al Consiglio Nazionale Forense

ritiene

di sottoporre Consiglio Nazionale Forense i seguenti quesiti:

1) Se il modello societario unipersonale sia compatibile con il disposto dell'art. 4-bis Legge n. 247/2012 e conseguentemente se sia possibile iscriverne nell'Albo Speciale dell'Ordine degli Avvocati, delle STA aventi unico socio, nelle forme di S.r.l. e S.p.A.; ciò chiarendo se l'applicabilità dello stesso art.4 bis debba ritenersi "esclusiva" o "solo prevalente", con conseguente attuazione residuale - solo in quest'ultimo caso - dei recenti e maggioritari orientamenti ravvisabili in ordine all'interpretazione estensiva favorevole alle STP con unico socio (con riguardo alla Legge n.183/2011).

2) Se sia compatibile, con il disposto dell'art. 4-bis L. 247/2012, l'esercizio della professione forense come socio avvocato di una STA composta da due soci, un avvocato ed un socio di investimento, nella quale, fermo restando la garanzia della maggioranza di due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto a favore del socio avvocato, vengano riconosciute al socio di investimento delle partecipazioni agli utili maggiori e, pertanto, non proporzionali alle quote di capitale sociale di sua spettanza.

Il Consigliere Cerè chiede che estratto del parere venga inserito sul sito istituzionale sotto un link da intitolare: **"Raccomandazioni Deontologiche"** al fine di dare massima divulgazione e su problematiche di particolare interesse per



l'avvocatura.

Il Consiglio ringraziando il Consigliere Cerè autorizza.

E' estratto conforme all'originale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il Consigliere Segretario
(Avv. Mario Scialla)